



## **INDICE**

ARTICOLO 1 – oggetto ed indirizzi	pagg. 3-4-5
ARTICOLO 2 – definizioni	pagg. 6-7
ARTICOLO 3 – classificazione merceologica	pag. 8
ARTICOLO 4 – bacino sovracomunale	pag. 9
ARTICOLO 5 – medie strutture di vendita con superficie non superiore a mq. 400	pag. 10
ARTICOLO 6 - medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400	pag. 11
ARTICOLO 7 – medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400 - Deroghe	pag. 12
ARTICOLO 8 – ampliamento delle medie strutture di vendita	pag. 13-14
ARTICOLO 9 – riduzione di superficie di vendita	pag. 15
ARTICOLO 10 - concentrazioni	pag. 16
ARTICOLO 11 – aggiunta di settore merceologico	pag. 17
ARTICOLO 12 – trasferimenti di sede	pag. 18
ARTICOLO 13 – disciplina delle medie strutture di vendita collocate all'interno di centri commerciali o complessi commerciali	pag. 19
ARTICOLO 14 – servizi sostitutivi di mensa	pag. 20
ARTICOLO 15 – indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400	pagg. 21-22-23-24
ARTICOLO 16 – indicazioni per la predisposizione degli studi inerenti all'impatto sulla viabilità	pagg. 25-26-27-28
ARTICOLO 17 – domande per l'apertura di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400	pagg. 29-30
ARTICOLO 18 – parcheggi a servizio delle medie strutture	pag. 31
ARTICOLO 19 – aree per le operazioni di carico e scarico merci	pag. 32
ARTICOLO 20 – disposizioni finali	pag. 33

## Articolo 1 – Oggetto ed indirizzi

1. I presenti criteri sono adottati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 19.4.1999 n. 8, come successivamente modificata ed integrata, e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione con D.P.G.R. 21 maggio 2003 n. 0138/Pres. "Regolamento di esecuzione degli artt. 7 e 8 della legge regionale 19.4.1999 n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita".
  
2. I presenti criteri disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita in generale e per le medie strutture di vendita da collocarsi all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali.
  
3. Per la predisposizione dei presenti criteri, in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.P.G.R. 21 maggio 2003 n. 0138/Pres., si è tenuto conto dei seguenti presupposti:
  - ✍ recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi;
  - ✍ prescrizioni urbanistiche vigenti;
  - ✍ caratteristiche delle infrastrutture varie;
  - ✍ struttura della rete distributiva;

- ✍️ assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;
- ✍️ tendenze evolutive socioeconomiche e insediative.

4. In conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 19.4.1999 n. 8, come successivamente modificata ed integrata, i presenti criteri contengono in particolare i seguenti elementi:

- A) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
- B) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta degli esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/99;
- C) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

5. Fanno parte integrante dei presenti criteri:

- ✍️ l'elaborato 1): "Commercio in sede fissa – Medie Strutture di vendita - "Documento di Programmazione comunale";

- ✍ l'elaborato 1) allegato A): costituito da n. 2 planimetrie scala 1:10000 indicante gli elementi di P.R.G.C., le "circostrizioni", la "rete principale di viabilità" in colore bianco privo di campitura, i valichi di confine, le delimitazioni delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
- ✍ l'elaborato 1) allegato B): relativo alla Relazione Generale di P.R.G.C. contenente gli obiettivi in varianti ed il programma di attuazione;
- ✍ l'elaborato 1) allegato C): relativo all'elenco dei servizi, delle strutture scolastiche/universitarie e delle attrezzature;
- ✍ l'elaborato 1) allegato D): relativo alle attività degli insediamenti industriali/artigianali in zona EZIT;
- ✍ l'elaborato 1) allegato E): relativo all'insediamento delle strutture ricettive.

## Articolo 2 - Definizioni

1. Si intende:

- a) per **“esercizi di vendita al dettaglio di media struttura”** quelli con superficie di vendita superiore a mq. 100 e non superiore a mq. 800;
- b) per **“autorizzazioni”** quelle di cui all’art. 3, comma 1, tabella “C”, della legge regionale 8 agosto 1997 n. 27;
- c) per **“denuncia preventiva”**, la denuncia di inizio attività di cui all’art. 2 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 27, la quale deve contenere in particolare la dichiarazione da parte dell’operatore di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d’uso con riferimento all’attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima, come sancito dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997 n. 27;
- d) per **“concentrazione in una media struttura”**, l’apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media struttura di unica titolarità, ai fini dell’apertura o dell’ampliamento della struttura medesima;

e) per ***“superficie di vendita di un esercizio al dettaglio”***, l’area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione, di merce, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione, o agli uffici ed ai servizi, nonché dell’area interna adibita a deposito dei carrelli. ***La superficie di vendita a cielo libero***, svolta parzialmente o totalmente mediante l’utilizzo di suolo privato, viene equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici nella misura del 25%.

### **Articolo 3 – Classificazione merceologica.**

1. Gli esercizi al dettaglio di media struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
  - a. Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;
  - b. Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;
  - c. Strutture di vendita per entrambi i settori, alimentare e non alimentare (settore misto).
  
2. Relativamente agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, nell'autorizzazione va indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore, restando nella disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.



#### **Articolo 4 – Bacino sovracomunale**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, del D.P.G.R. 21 maggio 2003 n. 0138/Pres. il Comune di Trieste rientra nel Bacino sovracomunale n. 1.
2. Il bacino sovracomunale n. 1 comprende i Comuni della Provincia di Trieste.

**Articolo 5 - Medie strutture di vendita con superficie non superiore a mq.  
400.**

1. Ai sensi dei commi 2 bis e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19.4.199 n. 8, ,  
come successivamente modificata ed integrata, l'apertura, il trasferimento di  
sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture, aventi superficie  
di vendita non superiore a 400 mq., sono soggette alla denuncia preventiva.

## **Articolo 6 - Medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400.**

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti stabiliti, la concentrazione, relativi alle medie strutture di vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 19.4.1999 n. 8, come successivamente modificata ed integrata.
  
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 19.4.1999 n. 8, come successivamente modificata ed integrata, e ferme restando le diverse disposizioni di deroga, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto dei presenti criteri.
  
4. Le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita che per qualsivoglia motivo vengano a cessare, inclusa la riduzione di superficie che riqualifichi la media struttura come esercizio di vicinato nonché l'ampliamento della superficie che riqualifichi sempre la media struttura come grande struttura di vendita, rientrano nella disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune.

## **Articolo 7 - Medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400 -**

### **Deroghe.**

1. E' sempre consentito il rilascio di:

- a) una sola autorizzazione per l'apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, anche con una superficie di vendita superiore ai 400 mq., quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia già una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno 500 metri in linea d'aria dalla sua perimetrazione: l'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga è subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede;
  
- b) autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

## **Articoli 8 – Ampliamento delle medie strutture di vendita.**

1. L'ampliamento di una media struttura esistente oltre i 400 mq. e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale non superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è autorizzato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 dei presenti criteri.
2. L'ampliamento oltre i 400 mq., e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura.
3. L'ampliamento oltre i 400 mq., e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è sempre autorizzato qualora avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino sovracomunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 19.4.1999 n. 8, come successivamente modificata ed integrata. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è

soggetta a denuncia preventiva, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato per un periodo di quattro anni.

## **Articolo 9 – Riduzione di superficie di vendita**

1. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie, che riqualifichi la media struttura come esercizio di vicinato, l'autorizzazione relativa alla media struttura di vendita rientra nella disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune per le medie strutture di vendita.
3. La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato, determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.
4. L'esercizio di media struttura formatosi ai sensi del comma 3 viene autorizzato in soprannumero; tale autorizzazione non va computata nella disponibilità delle autorizzazioni relative alle medie strutture e va assorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un'autorizzazione per media struttura.

## **Articolo 10 - Concentrazioni**

1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. a), e 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 19.4.1999 n. 8, come successivamente modificata ed integrata, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media o grande struttura di vendita, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da Comuni diversi, ma appartenenti al medesimo bacino sovracomunale di cui all'art. 4, comma 2, dei presenti criteri.
2. La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del Comune.
3. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è soggetta a denuncia preventiva, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.



## **Articolo 11 – Aggiunta di settore merceologico**

1. L'aggiunta del settore merceologico non autorizzato, in un esercizio di media struttura, anche senza modifica di superficie, è equiparato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), e 8 , comma 1, lettera d), della legge, al rilascio di una nuova autorizzazione.

## **Articolo 12 – Trasferimenti di sede**

1. I trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita nell'ambito del territorio comunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 dei presenti criteri.
2. I trasferimenti delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 400 mq. sono sempre ammessi in tutto il territorio comunale
3. I trasferimenti di sede contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti.

## **Articolo 13 – Disciplina delle medie strutture di vendita collocate all'interno di centri commerciali o complessi commerciali**

1. Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva di vendita.
2. All'interno dei complessi commerciali al dettaglio (con superficie superiore a 1500 mq. e fino a 5000 mq.) il rapporto tra le superfici di vendita è libero.
3. Sono sempre autorizzati i trasferimenti e gli ampliamenti che avvengano all'interno nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al comma 1.

## **Articolo 14 – Servizi sostitutivi di mensa**

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.

## **Articolo 15 – Indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400**

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, lettera c), della legge ed allo scopo di perseguire l'obiettivo tendente a raggiungere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto del principio della libera concorrenza, i presenti criteri stabiliscono quanto segue:

a) il numero massimo delle nuove autorizzazioni rilasciabili per nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 mq., distinte per settore merceologico, calcolate secondo la metodologia di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.P.G:R. 21 maggio 2003 n. 0138/Pres., viene così indicato:

### **SETTORE ALIMENTARE**

Numero massimo per aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 mq. ....28

### **SETTORE NON ALIMENTARE**

Numero massimo per aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 mq. ....91

b1) le zone commerciali in cui è ammissibile l'attivazione delle medie strutture con superficie di vendita superiore ai 400 mq. per ampliamento, concentrazione e trasferimento di sede, sono quelle indicate nella variante generale n. 66 di Revisione e Adeguamento al P.U.R.G.;

b2) la collocazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 400 mq. può essere effettuata nelle zone in cui la variante generale n. 66 di Revisione e Adeguamento al P.U.R.G. ammette l'insediamento di attività commerciali;

b3) la collocazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 400 mq. può avvenire nei casi di deroga previsti dalla normativa;

b4) la collocazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 400 mq. può avvenire in locali aventi precedente destinazione d'uso commerciale, assentita tramite idoneo provvedimento urbanistico – edilizio, relativamente alla superficie in tale sede autorizzata.

2. Per la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico, concentrazione per medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400, è necessario produrre la seguente documentazione minima:

1. planimetrie dell'area, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita;
2. planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, (estremi della concessione edilizia, o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia);
3. planimetria catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della domanda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità urbanistica;
4. relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
5. progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazione d'uso di aree e locali, con specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali;
6. studio degli impatti della struttura sulla viabilità redatto secondo le modalità previste dall'art. 16 dei presenti criteri;
7. elaborati P.R.G.C. completi di zonizzazione e normativa con

indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali P.R.P.C. presenti nell'area oggetto di intervento;

8. qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.



## **Articolo 16 – Indicazioni per la predisposizione degli studi inerenti all’impatto sulla viabilità**

1. Ai fini della predisposizione degli studi inerenti all’impatto sulla viabilità conseguente all’insediamento delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 400, si forniscono le seguenti indicazioni relative ai contenuti degli stessi:

### **1. Inquadramento territoriale:**

- a) descrizione del bacino di utenza della struttura: centri insediativi interessati/gravitanti, dimensione demografica degli stessi, popolazione complessiva interessata (minima - massima).
- b) ambito di localizzazione della struttura: area urbanistica, periurbana, sub-urbana, extraurbana.
- c) stima dell’utenza potenziale a regime.

### **2: Studio sulla viabilità di afferenza/servizio – Elaborazioni**

#### **richieste:**

Rete viaria: rappresentazione e descrizione della rete viaria interessante l’ambito territoriale in cui è localizzata la struttura (scala 1:5.000 – 1:10.000)

Elaborazioni richieste:

- a) descrizione della tratta o delle tratte stradali interessate dall'intervento rispetto ai punti di accesso e recesso dell'area, indicazione degli incroci ed intersezioni più prossimi, e degli eventuali caselli di autostrade e/o superstrade all'interno dell'ambito territoriale in cui è localizzata la struttura;
- b) geometria della tratta o delle tratte stradali di cui alla precedente lettera a):
- ? larghezza della/e carreggiata/e e delle corsie;
  - ? pendenze longitudinali
  - ? tortuosità
  - ? intersezioni e vincoli (puntuali, laterali)
- c) indagine e rappresentazione dei flussi di traffico diurno per fasce orarie (8.00- 20.00) divise per intervalli di 15 minuti delle giornate di venerdì e sabato, in un arco temporale di almeno 5 settimane (escluse quelle dei mesi di agosto e dicembre) almeno con evidenziazione delle ore di punta mattinali e pomeridiane (statisticamente 11.00-12.00 e 17.00-18.00);
- d) dimostrazione di ammissibilità degli accessi sulla viabilità principale (direttamente o tramite viabilità secondaria e/o di servizio appositamente realizzata), in relazione alla capacità teorica di questa, dei livelli di congestione esistenti e dei margini di capacità residua;
- e) studi, analisi ed idonea rappresentazione dell'impatto sulla circolazione in funzione delle soluzioni adottate e delle prevedibili frequenze di rotazione della sosta, eseguiti con modelli di assegnazione/simulazione dei

flussi, calcolo delle curve di deflusso e relativa previsione di livelli di servizio, tempi d'attesa e/o lunghezza delle eventuali code;

f) studio, analisi e verifica funzionale dettagliata dei nodi e delle intersezioni esistenti e previste verificati come al precedente punto e). Nel caso di intersezioni semaforizzate dovranno essere rappresentati/ottimizzati i cicli e le fasi semaforiche, nonché formulate eventuali proposte di adeguamento dell'impianto.

2. Si specifica inoltre che:

- a) l'indagine sui flussi di traffico della rete stradale sulla quale andranno a confluire le correnti di traffico attratte dalla nuova struttura, comporterà un rilevamento dei flussi veicolari nell'arco diurno 8.00 – 20.00
- b) la rappresentazione va effettuata per fasce orarie con intervalli suddivisi per 15 minuti, tenendo distinte le varie categorie di veicoli (autovetture, mezzi commerciali, veicoli pesanti, bus)
- c) i rilievi di traffico, qualora non disponibili in forma aggiornata ed esaustiva c/o l'Ente proprietario della/e strada/e, dovranno essere effettuati sotto la direzione di tecnici abilitati e da questi sottoscritti
- d) le rilevazioni potranno essere concordate con gli Enti proprietari della/e strada/e, cui sarà inviata copia dei risultati

(oltre a quella allegata alla domanda presentata al Comune competente per territorio)

- e) l'organizzazione della circolazione sulla rete viaria di afferenza, viabilità principale e viabilità secondaria e/o servizio appositamente realizzata, dovrà tener conto dell'opportunità di diluire su detta rete i flussi veicolari generati/attratti dalle strutture commerciali, evitandone l'emissione diretta sulla viabilità principali in situazioni di criticità
- f) è fatto obbligo al richiedente di accordarsi con gli Enti proprietari delle strade al fine di definire i rispettivi oneri in ordine al miglioramento/adequamento della viabilità
- g) le geometrie delle soluzioni adottate /proposte alle intersezioni, vanno verificate con studi e modelli di simulazione della circolazione/circuitazione dei flussi veicolari previsti, e concordati con l'ente maiuscolo proprietario della/e strada/e o territorialmente competente.

## **Art. 17 – Domande per l’apertura di medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400**

1. Le domande relative alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 400, da inoltrarsi al Comune competente per territorio, devono contenere tutti i dati identificativi dell’iniziativa, con particolare riferimento all’ubicazione dell’esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonché il possesso dei requisiti soggettivi di legge, come da modelli che saranno resi disponibili sia in forma cartacea che via internet dal Comune medesimo.
2. L’iniziativa deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d’uso – fatta salva la preesistenza di destinazione commerciale dei locali - con riferimento all’attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione in relazione all’iniziativa medesima.
3. La modificazione dell’attività da stagionale in annuale o viceversa da annuale in stagionale è soggetta a comunicazione.
4. In caso di domande concorrenti per medie strutture di vendita, presentate al medesimo Comune, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
  - a) allocazione della media struttura nel centro urbano o storico;

- b) trasferimenti di sede all'interno dello stesso Comune, ovvero all'interno del medesimo bacino sovracomunale;
- c) ampliamenti della superficie di vendita di strutture esistenti, anche per concentrazione;
- d) concentrazioni ai fini dell'apertura di nuove strutture.

## **Art. 18 – Parcheggi a servizio delle medie strutture.**

1. Si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, salvo le deroghe disposte dalla normativa di settore.

## **Art. 19 – Aree per le operazioni di carico e scarico merci**

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq. 400 devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci.
2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq. 400 tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.



## **Art. 20 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri ed attinente alle attività delle medie strutture di vendita, si rinvia alla legge regionale 19 aprile 1999 n. 8, come successivamente modificata ed integrata, ed alla legge regionale 8 agosto 1997 n. 27.
2. La validità temporale dei parametri e indici numerici di cui all'art. 15, comma 1, dei presenti criteri, è di anni due.